



UNIVERSITÀ DI PISA

Bando per la presentazione e il finanziamento dei **Progetti di Ricerca di Ateneo (PRA)** 2017-18

ART. 1 Oggetto e finalità del bando

Con il presente bando per il finanziamento di **Progetti di Ricerca di Ateneo (PRA)**, l'Università di Pisa intende promuovere, in tutte le Aree CUN, la realizzazione di ricerche collettive, presentate da gruppi di ricercatori dell'Ateneo per stimolare la competizione fra i gruppi e migliorare la produttività scientifica dei docenti.

ART. 2 - Finanziamento

Il finanziamento a disposizione per i Progetti di Ricerca di Ateneo (PRA), per l'anno 2017, è pari a 3.260.129 (compresi i residui del precedente bando che sono stati ripartiti secondo quanto previsto all'art. 6 del bando PRA 2016).

Il finanziamento è preventivamente ripartito tra le 14 Aree CUN, in proporzione alla numerosità dei docenti che vi afferiscono, assicurando a ciascuna di esse almeno un importo pari a 70.000 euro, corrispondente alla finanziabilità di due progetti di costo minimo, come indicato all'art. 4.

Il budget assegnato a ciascuna Area CUN è indicato nell'Allegato B.

Nel caso di finanziamento di progetti interarea (aventi le caratteristiche previste dall'ultimo comma dell'art. 3), l'importo finanziato graverà sul budget delle Aree in proporzione all'afferenza dei partecipanti.

ART. 3 - Criteri di ammissibilità

La proposta di progetto deve essere presentata da un gruppo di ricerca dell'Ateneo, coordinato da un responsabile scientifico.

Il gruppo di ricerca proponente, incluso il Responsabile scientifico (P.I.), deve essere costituito da almeno sei docenti (professori ordinari, professori associati, ricercatori a tempo indeterminato), in servizio fino alla scadenza del biennio del progetto, che devono avere complessivamente un *rating* di Ateneo pari almeno a 16.

Ogni componente del gruppo di ricerca proponente può partecipare, in qualità di responsabile scientifico o di membro del gruppo di ricerca, ad una sola proposta di progetto e nessuno di loro deve essere risultato vincitore (sia come responsabile scientifico sia come membro del gruppo di ricerca) di un PRA 2016.

I vincitori del bando PRA 2015 (P.I. e partecipanti) possono partecipare al presente bando solo se entro il 31 ottobre 2016 abbiano pubblicato o abbiano in corso di pubblicazione prodotti appartenenti ad una delle tipologie previste dall'ANVUR. Le pubblicazioni devono essere strettamente attinenti al progetto di ricerca e prodotte successivamente all'avvio del progetto stesso. Tale requisito sarà verificato dalle Commissioni scientifiche d'Area.

I vincitori del presente bando (PI e partecipanti) non potranno presentare richieste di finanziamento per il successivo bando dei Progetti di Ateneo e inoltre, se non avranno pubblicato, entro l'anno successivo alla conclusione della ricerca, prodotti appartenenti ad una delle tipologie previste dall'ANVUR (cfr. art. 7), non potranno presentare richiesta di finanziamento per i successivi due bandi dei Progetti di Ateneo.

Al gruppo di ricerca possono partecipare anche ricercatori a tempo determinato, titolari di assegno di ricerca, dottorandi, titolari di borsa di ricerca e di borsa di studio e approfondimento, personale tecnico amministrativo dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati dell'Università di Pisa.

I componenti delle Commissioni di Area non possono essere responsabili scientifici delle proposte di progetto.

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono essere responsabili scientifici né membri del gruppo di ricerca proponente.

Il responsabile scientifico del progetto deve appartenere all'Area CUN di prevalenza del gruppo.

L'Area CUN di prevalenza deve essere maggiore del 70%. La prevalenza di ciascuna Area CUN è calcolata con riferimento alla numerosità di professori e ricercatori a tempo indeterminato che compongono il gruppo di ricerca proponente. Nel caso in cui facciano parte del gruppo di ricerca un numero di componenti, appartenenti ad Aree CUN diverse dalla prevalente, superiore a tre, la valutazione del progetto viene effettuata anche da parte delle Commissioni Scientifiche d'Area a cui appartengono detti componenti e il finanziamento del progetto è a carico per quota parte anche di dette Aree.

ART. 4 – Costi dei progetti

I Progetti di Ricerca di Ateneo hanno durata biennale e devono prevedere un costo minimo di 35.000 euro.

I costi rendicontabili sui Progetti di Ricerca di Ateneo sono:

1. Personale (assegno di ricerca, borse di ricerca, borse di studio e approfondimento, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di prestazione occasionale¹) – sono ammessi fino ad 1/3 del costo totale del progetto e nel caso di attivazione di n. 1 assegno di ricerca in misura tale da coprire almeno il 50% del costo annuale.

¹ Si ricorda che le borse di ricerca da attivare sui progetti PRA, finanziate con fondi di Ateneo, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del relativo regolamento universitario, possono essere conferite esclusivamente a studenti dei corsi di laurea magistrale e/o agli iscritti ai corsi di dottorato, nell'ambito di specifiche attività formative, selezionati su criteri prevalentemente di merito. Nel caso di corsi di laurea magistrale a ciclo unico, lo studente dovrà avere acquisito almeno 180 CFU nel corso stesso. Le borse di studio e approfondimento possono essere conferite esclusivamente a studenti dell'Università di Pisa dei corsi di laurea, laurea magistrale, o equipollenti, scuole di specializzazione e master, e a studenti iscritti presso Atenei coinvolti in convenzione con l'Università di Pisa purché nella stessa sia previsto il rilascio del titolo congiunto (art. 1, comma 3 del relativo regolamento universitario).

Si ricorda, inoltre, che l'attivazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dei contratti di prestazione d'opera occasionale è subordinata all'espletamento delle procedure previste dalla normativa nazionale e dalla regolamentazione universitaria in materia (interpello interno, selezione pubblica, parere della Corte dei Conti).

Si ricorda, infine, che l'attivazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa è soggetta al limite di spesa previsto dall'art. 9 comma 28 L. 122/2010, come già comunicato. Eventuali richieste di superamento del limite di spesa sopramenzionato dovranno essere, come di prassi, sottoposte all'attenzione del Direttore Generale. Si fa presente che la possibilità di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa potrà subire delle limitazioni in applicazione dei decreti attuativi di prossima emanazione della legge n. 183 del 10 dicembre 2014 (cd. "Jobs Act").

Gli assegni di ricerca possono essere cofinanziati con fondi propri o a valere sul bando degli assegni di ricerca cofinanziati dall'Ateneo².

2. Missioni
3. Consumabili
4. Piccole attrezzature – fino ad un massimo di 20% del costo totale del progetto
5. Altri costi diretti
6. Spese di pubblicazione e realizzazione workshop (non sono cumulabili con altre richieste di finanziamento di Ateneo).

Tutti i costi devono essere inerenti il progetto ed essere documentati da pagamenti o fatture emessi entro la scadenza del progetto o ordini emessi almeno 1 mese prima della scadenza del progetto.

L'eventuale prelievo del Dipartimento non può essere superiore al 5% del totale dei costi rendicontabili del progetto.

ART. 5 – Modalità e termini per la presentazione delle proposte di progetto

Le proposte di progetto (Allegato C) devono essere compilate ed inviate on line dal responsabile scientifico, che dovrà accedere con le proprie credenziali di Ateneo al portale dedicato, che sarà disponibile a partire da mercoledì 16 novembre 2016, alla pagina PRA 2017-18 della Sezione Ricerca del sito di Ateneo, all'indirizzo <http://pra.unipi.it/>.

Il CV del responsabile scientifico e una lista contenente, per ogni professore e ricercatore a tempo indeterminato del gruppo, i riferimenti di massimo tre prodotti scientifici coerenti con l'oggetto della ricerca (di cui all'art. 6 lettera b) devono essere caricati in formato pdf nel portale e inviati contestualmente all'Allegato C.

Il termine per la sottomissione delle proposte di progetto (corredate da tutti gli allegati richiesti) è venerdì 2 dicembre 2016 ore 17.00.

Il sistema darà conferma al responsabile scientifico della ricezione della proposta.

ART. 6 - Valutazione dei progetti

La valutazione delle proposte di progetto avviene in due fasi:

- FASE 1: valutazione da parte delle Commissioni Scientifiche d'Area;
- FASE 2: selezione da parte del Consiglio di Amministrazione.

FASE 1

Il Settore Ricerca invia le proposte alle relative Commissioni Scientifiche d'Area che effettuano la valutazione preliminare.

Ogni proposta di progetto è valutata dalla Commissione Scientifica dell'Area CUN prevalente (come definita dall'ultimo comma dell'art. 3 del bando) e alla quale deve necessariamente appartenere anche il responsabile scientifico.

Nel caso di proposte di progetto con più di un'Area CUN di riferimento, nella proposta devono essere indicate le percentuali di rilevanza di ciascuna Area. In questo caso, l'Area CUN che effettua la valutazione può/deve avvalersi del supporto delle Commissioni Scientifiche delle altre Aree CUN indicate (come definito dall'ultimo comma dell'art. 3 del bando).

² Nel caso di assegni di ricerca cofinanziati dall'Ateneo, lo stesso sarà pari al 50%.

La Commissione Scientifica d'Area valuta le proposte di progetto sulla base dei seguenti criteri:

- a. Qualità scientifica del responsabile del progetto, considerando il suo CV con particolare riferimento alla responsabilità scientifica di progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, ai punti di rating 2015 ed eventualmente ai criteri utilizzati per l'abilitazione scientifica nazionale (la posizione del responsabile scientifico rispetto valori soglia stabiliti dal DM 602/2016).
- b. Qualità scientifica del gruppo, sulla base del rating medio dei soli professori e ricercatori a tempo indeterminato, tenendo conto della coerenza della produzione scientifica rispetto all'oggetto della ricerca proposta. Saranno escluse dal conteggio l'unità del gruppo con rating più alto e l'unità del gruppo con rating più basso.

Il rating da utilizzare per la valutazione è quello riferito al 2015.

- c. La validità scientifica della proposta di progetto, considerando fra l'altro:
 - innovatività;
 - rigore metodologico;
 - coerenza rispetto al panorama della ricerca nazionale ed internazionale;
 - fattibilità del progetto e congruità del piano finanziario.

La Commissione Scientifica d'Area del responsabile scientifico del progetto individua quindi la rosa di proposte di progetto finanziabili, che sottopone al Consiglio di Amministrazione.

FASE 2. Il Consiglio di Amministrazione individua i progetti da finanziare e indica l'ammontare del finanziamento assegnato alle singole proposte di progetto, rimodulandone eventualmente il budget.

Il Consiglio di Amministrazione può richiedere documentazione integrativa inerente le proposte di progetto presentate e riformulare la rosa.

Eventuale budget residuo non assegnato per ciascuna Area CUN sarà accantonato e riservato alla stessa Area per il prossimo Bando per Progetti di Ricerca di Ateneo.

ART.7 – Rendiconto scientifico e finanziario

La relazione scientifica finale e il rendiconto finanziario devono essere prodotti entro due mesi dalla scadenza del progetto.

La relazione scientifica descrive i risultati e gli obiettivi raggiunti e contiene l'elenco dettagliato delle pubblicazioni e degli altri prodotti scientifici realizzati o in corso di realizzazione. Le pubblicazioni, prese in considerazione ai fini dell'art. 3, devono essere di una delle categorie previste dall'ANVUR.

Il rendiconto finanziario dà conto dei costi sostenuti e della loro inerenza al progetto finanziato.

Eventuali quote di budget non spese saranno lasciate nella disponibilità del Dipartimento a cui afferisce il responsabile scientifico del progetto, da destinare alle esigenze del Dipartimento stesso.

Entro un anno dalla scadenza del progetto, ciascuna Commissione Scientifica d'Area verifica che i prodotti pubblicati da ciascun partecipante al progetto finanziato appartengano ad una delle tipologie previste dall'ANVUR. Se i prodotti non sono stati ancora pubblicati, ogni Commissione Scientifica d'Area verifica che i risultati previsti dal progetto siano stati raggiunti e che i prodotti in corso di pubblicazione siano della tipologia ANVUR. Se i risultati della verifica sono negativi, il Consiglio di Amministrazione stabilisce che il responsabile scientifico e i membri del gruppo di ricerca non possono presentare richiesta di finanziamento, per i successivi 2 bandi dei Progetti di Ateneo.

ART. 8 - Pubblicità del bando

Il presente bando e gli allegati sono pubblicati sul sito di Ateneo nella sezione Ricerca – Bando Progetti di Ateneo 2017-2018.

ART. 9 - Responsabile del procedimento

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Elena Perini, Direzione Ricerca e Internazionalizzazione - Università di Pisa - Lungarno Pacinotti, 44 - Pisa, e-mail ricerca@adm.unipi.it.

ART. 10 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, Serie generale n.174, Supplemento ordinario n.123/L.

I dati personali trasmessi sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando.

Il Settore Ricerca, i membri delle Commissioni Scientifiche d’Area e del Consiglio di Amministrazione si impegnano a non divulgare il contenuto delle proposte di progetto a terzi e di tutelare la confidenzialità di tutto quanto ivi indicato.

ART. 11 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del D.R. n. 781 del 18 giugno 2015 che emana il presente bando, dalle leggi e dalla normativa universitaria vigenti in materia.